

19411 2022

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice unico in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Alessandra Santulli,

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 700 e 669 bis e ter e ss c.p.c.

fissa

per la trattazione l'udienza del 9.12.2022

onerando l'istante della notifica del ricorso e del decreto entro e non oltre il 18 novembre 2022;

letto l'art. 151 c.p.c.,

autorizza

la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del presente decreto sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli;

preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni,

Visto l'art.221 d.l. n. 34/2020 come modificato dalla legge n. 77/2020, che ha a sua volta modificato l'art. 83 del d.l. 18/2020 conv.in l. 18/2020 e come prorogato dall'art. 16, co.1-2, del d.l. n. 228/2021 (*"1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.*

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai

procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022".)

DISPONE

che l'udienza abbia svolgimento, per gli stessi incombenti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di **sinteticità e chiarezza** tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato

ASSEGNA

alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte.

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.
- che se le parti non intendono partecipare all'udienza, sono onerate di depositare espressa dichiarazione in tal senso al fine di consentire al giudice l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Napoli, 08/11/2022

Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli